

Rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza dolosa e/o colposa del termine di conclusione del procedimento di proroga dei termini di inizio e fine dei lavori per la costruzione di un impianto eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 19 ottobre 2024, n. 523 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Skywind S.r.l. (avv.ti Pugliese, Marletta, Miele) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Ambiente - Risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza dolosa e/o colposa del termine di conclusione del procedimento di proroga dei termini di inizio e fine dei lavori per la costruzione di un impianto eolico - Rigetto della domanda.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 6/2/2024, la società deducente – attiva nel settore delle energie rinnovabili - ha chiesto che la Regione Basilicata venga condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla colpevole inosservanza del termine di conclusione del procedimento, attivato con istanza del 23/9/2020, di proroga dei termini di inizio e fine dei lavori di costruzione di un impianto eolico (denominato "Serra Gagliardi", costituito da n. 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW, da realizzarsi in agro del comune di Genzano di Lucania), nonché dall'illegittimità della delibera regionale, prot. n. 23BE.2023/D.00393 del 15/5/2023, con cui detta istanza è stata (infine) accolta, ad eccezione di alcuni aerogeneratori (denominati TR_01, TR_02, TR_03, TR_04, TR_05), ricadenti nell'area vincolata del "Castello di Monteserico".

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 23/9/2020, la società deducente ha presentato alla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001, un'istanza per la proroga dei termini di inizio e fine dei lavori di realizzazione del predetto impianto eolico, già abilitato con autorizzazione unica del 7/11/2016, previa acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 1231 del 24/9/2015;
- in data 11/8/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato alla Regione Basilicata la Delibera del Consiglio dei ministri del 28/7/2022, intervenuta ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. c-bis), della L. 400/1988 (stante il palesatosi contrasto tra detto Ministero e quello della Cultura), di proroga del provvedimento di V.I.A. (di competenza statale), originariamente rilasciato dalla Regione Basilicata con la citata D.G.R. n. 1231/2015;
- in data 19/9/2022, la Regione Basilicata ha formulato all'indirizzo della società deducente una richiesta di acquisizione documentale, comunicando altresì la sospensione del ridetto procedimento di proroga; tale richiesta è stata reiterata in data 19/10/2022; quindi, in data 2/11/2022, l'Amministrazione regionale ha indetto una conferenza di servizi decisoria;
- la società deducente, a seguito di infruttuose diffide, ritenendo dilatorie tali iniziative istruttorie e procedurali, è insorta avverso la condotta inerte della Regione Basilicata nel giudizio n. 586/2022, definito da questo Tribunale con sentenza n. 137 del 28/2/2023, recante la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento di proroga dei termini di inizio e fine lavori;
- tale decisione è stata successivamente azionata in sede di ottemperanza, nel giudizio R.G. n. 225/2023;
- nelle more, è sopraggiunto il provvedimento regionale, n. 23BE.2023/D.00393 del 15/5/2023, con cui è stata accordata l'invocata proroga, con esclusione di alcuni degli aerogeneratori ricompresi nel progetto (siccome ricadenti nel buffer di rispetto della zona vincolata del "Castello di Monteserico", istituita con D.G.R. n. 345 del 10/6/2022); tale determinazione è stata impugnata dalla società con distinto ricorso R.G. n. 264/2023, indi annullata con sentenza di questo Tribunale n. 441 del 6/7/2023, ivi statuendosi il già intervenuto (integrale) accoglimento *per silentium* dell'istanza di proroga in questione, ai sensi della fattispecie di silenzio assenso introdotta dall'art. 7, co. 2, del D.L. n. 50/2022, "*in quanto: - è pacifico che il procedimento di proroga dei termini dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.l. n. 387 del 2003 fosse in corso alla data di emanazione del decreto-legge n. 50 del 2022; - è, del pari, incontestato che la Regione non lo abbia concluso dei sessanta giorni successivi alla conoscenza (da parte del competente Ufficio energia) della deliberazione del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2022 (n.d.r. leggasi 28 luglio 2022), avvenuta, a tutto voler concedere in data 19 settembre 2022, come si evince testualmente dal tenore della nota del medesimo Ufficio energia prot. n. 28315 (in atti); - il termine di sessanta giorni risulta infruttuosamente elaso*".

1.2. L'invocata responsabilità risarcitoria è fondata sul rilievo per cui la Regione Basilicata avrebbe illegittimamente ostacolato – in via amministrativa - la realizzazione del progetto imprenditoriale in questione, ritardandone l'attuazione

per un lasso temporale compreso tra il 10/10/2022 (data in cui, decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento di V.I.A. di cui alla richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/7/2022, la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento di proroga dei termini di inizio e fine dei lavori, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del D.L. n. 50/2022) ed il 9/10/2023 (data del passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 441 del 6/7/2023 di annullamento della proroga parziale di cui alla determinazione regionale del 15/5/2023, da considerarsi *dies a quo* della piena legittimazione all'inizio dei lavori).

La società ricorrente ha, dunque, chiesto il risarcimento della somma di euro 36.516.830,36, derivante da quanto spettante a titolo di lucro cessante (euro 7.998.694,50, pari ai ricavi realizzabili con la vendita dell'energia elettrica nel richiamato turno temporale) e di danno emergente (euro 28.518.135,86, in relazione ai maggiori costi da sostenere, a causa del ritardo, per la realizzazione del progetto imprenditoriale, tenuto conto della sfavorevole variazione del prezzo di fabbricazione dei motori elettrici, dei generatori e dei trasformatori, nonché dell'aggravio dei tassi di interesse per l'accesso al mercato del credito bancario).

2. La Regione Basilicata, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

3. All'udienza pubblica del 9/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

Ed invero, l'art. 7 del D.L. n. 50/2022, dopo aver previsto che *“Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* (comma 1), stabilisce – per quanto di maggior rilievo ai fini di causa – che *“Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata”* (comma 2).

La vigenza – a decorrere dal 16/7/2022 - di detta ultima (univoca) previsione normativa, consente di ritenere che, sin dal 10/10/2022, decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione Basilicata della Delibera del Consiglio dei Ministri recante il provvedimento di V.I.A. favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico *de quo*, la relativa fattispecie autorizzatoria si fosse integralmente perfezionata *per silentium*, nelle forme semplificate di cui al citato comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 50/2022, secondo quanto già riconosciuto da questo stesso Tribunale nell'invocata sentenza n. 441 del 6/7/2023 (cfr. in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. IV, 28/8/2024, n. 7299, secondo cui *“il provvedimento di V.I.A. può ricomprendere anche l'autorizzazione paesaggistica, in una prospettiva di coordinamento amministrativo previsto dagli artt. 25, commi 3, 4 e 5 del D.lgs n. 152/2006 e dall'art. 26 dello stesso decreto legislativo”*). Il che consente di ritenere formatosi, a quella data, un idoneo titolo autorizzatorio per il tempestivo avvio dell'iniziativa imprenditoriale in questione, non essendo all'uopo necessaria alcuna ulteriore intermediazione provvedimentale da parte dell'Amministrazione regionale e ferma restando la possibilità di utilmente contrastare, con le opportune iniziative di tutela, le eventuali determinazioni amministrative di natura interdittiva (nelle forme dell'autotutela).

In tale prospettiva, in disparte ogni ulteriore indagine in punto di riscontro degli altri elementi costitutivi dell'invocata fattispecie di illecito, va dunque rilevato che l'autonoma scelta della società ricorrente di desistere dall'immediata intrapresa economica, pur non essendo a ciò impedita in via amministrativa, né altrimenti ostacolata, costituisce fatto (non imputabile all'Amministrazione) obiettivamente idoneo ad elidere *in radice*, in applicazione delle pertinenti regole (cfr. artt. 1223 e 1227 cod. civ.), il nesso di causalità tra l'illegittima condotta regionale (concretizzatasi nella ritardata adozione di un espresso ed integrale provvedimento assentivo che, per quanto detto, non avrebbe potuto che essere ricognitivo degli effetti già prodottisi *ope legis* dal 10/10/2022) e le conseguenze dannose oggetto della domanda risarcitoria in esame.

Né vi è dubbio che la società ricorrente abbia colpevolmente ignorato – in violazione dei principi di diligenza professionale (che onerano l'operatore qualificato della puntuale conoscenza del quadro di governo del settore d'interesse) - la portata abilitante della ridetta (centrale) previsione normativa (introdotta, con immediata applicabilità anche ai procedimenti in corso, come disposto dall'art. 57 del D.L. n. 50/2022, proprio al dichiarato fine di introdurre misure di semplificazione funzionali allo sviluppo delle rinnovabili) e la sua piana riferibilità anche al procedimento di suo interesse. Tanto più che, per contro, emergono indici concreti di tale piena consapevolezza (alla quale non hanno fatto seguito comportamenti concludenti), come risulta dalla lettura dell'interlocuzione procedimentale intrattenuta dalla società con la Regione (cfr. in particolare, le numerose note di diffida a partire da quella dell'8/11/2022 e del 7/12/2022), in cui la tesi dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, ex art. 7, co. 2, del D.L. n. 50/2022, è chiaramente palesata. Analoga prospettazione è contenuta nel ricorso R.G. n. 586/2022 (notificato il 28/11/2022), proposto avverso il silenzio sull'istanza di proroga termini, dalla cui sentenza, n. 137 del 28/2/2023, si evince come la società ricorrente avesse formulato, sin da allora, domanda di accertamento del silenzio assenso ai sensi della richiamata previsione (non scrutinata perché introdotta in via soltanto subordinata).

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

6. In difetto di controparti costituite, nulla deve disporsi in materia di spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

